

DETERMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1 DEL 2 maggio 2024

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che

- Il Consorzio di Ricerca Filiera Carni e Agroalimentare è Ente di diritto pubblico istituito con la legge regionale 5 agosto 1982, n. 88;
- Il funzionamento del medesimo consorzio è regolato da apposito Statuto modificato, da ultimo, in data 23 luglio 2019;
- soci fondatori del Consorzio risultano *a)* la Regione siciliana, *b)* l'Università degli Studi di Messina, *c)* la Provincia regionale di Catania, *d)* il Consorzio della carne di Enna e dei Nebrodi, *e)* la Società cooperativa a responsabilità limitata "San Giorgio" di Gangi;
- nel tempo la compagine consortile ha visto venir meno la partecipazione di taluni soci fondatori a causa della soppressione delle province regionali, del recesso da parte del Consorzio della carne di Enna e dei Nebrodi e in conseguenza del recesso dell'Università degli Studi di Messina deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 aprile 2022;
- frattanto, a seguito di richiesta di adesione, è stata annessa alla compagine consortile, giusta deliberazione del comitato dei consorziati in data 19 febbraio 2021, l'Azienda agricola Tenuta Castagna Società Semplice Agricola con sede in Gangi (PA);
- il Consorzio di Ricerca Filiera Carni e Agroalimentare è Organismo di certificazione di prodotti, processi e servizi riconosciuto ed autorizzato da Accredia e in quanto tale assoggettato a periodiche verifiche da parte del medesimo Ente unico di accreditamento;
- nel corso di una recente visita di sorveglianza per il rinnovo dell'accreditamento, il medesimo Ente unico ha segnalato una significativa criticità conseguente alla condizione di liquidazione coatta in cui versa il socio fondatore Società cooperativa a responsabilità limitata "San Giorgio" di Gangi. Condizione questa, che potrebbe pregiudicare il mantenimento dello status di organismo certificatore;
- Il Consorzio di Ricerca Filiera Carni e Agroalimentare certifica importanti produzioni agroalimentari regionali come il Pistacchio verde di Bronte, la provola dei Nebrodi, la Pesca di Delia e la Pagnotta del Dittaino, per cui la eventuale perdita dello status di organismo certificatore comporterebbe un danno sia di immagine che economico a carico del Consorzio, tale da pregiudicarne e comprometterne l'esistenza;
- Da una disamina frattanto esperita sugli atti contabili del Consorzio è emerso che la Società cooperativa a responsabilità limitata "San Giorgio" di Gangi, tenuta per obbligo statutario al versamento di una quota annuale di partecipazione al fondo di funzionamento del Consorzio

medesimo deliberata dal Comitato dei Consorziati, risulta morosa sin dal 2015 e insensibile alle sollecitazioni nel tempo inoltrate;

- È altresì emerso, che nell'ambito di un progetto finanziato con risorse pubbliche [progetto Bovicarne – misura 124 (anno 2014)] la Società cooperativa a responsabilità limitata “San Giorgio” di Gangi, capofila del medesimo progetto, non ha corrisposto la quota di Euro 25.479,10 spettante al Consorzio CorFilCarni, partner del progetto, trattenendola ed ignorando per altro sia il sollecito inoltrato dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 19 maggio 2019 sia pure i reiterati inviti formali al versamento della somma nella casse del Consorzio, si sono rivelati infruttuosi;
- Per l'effetto si è proceduto ad incaricare un avvocato affinché provvedesse a mettere in mora il socio fondatore e quindi adire le vie legali per il recupero coatto del credito;
- La società cooperativa “S. Giorgio” di Gangi è assoggettata a procedura di liquidazione coatta amministrativa, per cui nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata sui beni compresi nella procedura;
- Nel contempo, è stata anche informata la competente Autorità Giudiziaria per l'accertamento di eventuali responsabilità penali;

Considerato che:

- La condizione di liquidazione coatta in cui versa la Società cooperativa a responsabilità limitata “San Giorgio” di Gangi rischia di comportare l'esclusione del CorFilCarni dal sistema delle certificazioni e di comprometterne immagine e funzionamento;
- La condizione di morosità del socio costituisce grave inottemperanza degli obblighi e dei doveri assunti, come espressamente contemplata all'articolo 6 dell'atto costitutivo quale causa di esclusione ed all'articolo ,5 lettera b) dello Statuto quale motivo di espulsione;
- La sussistenza di cotante importanti inadempienze delle obbligazioni e dei doveri derivanti dalle previsioni statutarie e dall'atto costitutivo da parte della Società cooperativa a responsabilità limitata “San Giorgio” di Gangi, integrano altresì una condotta oltremodo lesiva non solo del fondamentale requisito di lealtà nei riguardi del Consorzio medesimo bensì pure dei propri doveri di consorziata, concretizzatasi tra le altre anche con il mancato trasferimento della succitata quota di partecipazione al progetto di spettanza del Consorzio CorFilCarni, incidente inoltre sotto il profilo finanziario/contabile dell'ente. Ragioni per cui,

Visto il decreto n. 5/GAB/2023 del 9 gennaio 2023 di nomina dello scrivente Antonino Nazareno Virga quale Commissario straordinario del Consorzio di Ricerca sulla filiera delle carni e agroalimentare;

Visti, in particolare, gli articoli 5 e 6 dello Statuto modificato il 23/07/2019 nonché l'articolo 6 dell'atto costitutivo del Consorzio di Ricerca sulla filiera delle carni e agroalimentare;

Vista la nota inviata via Pec alla Società cooperativa a responsabilità limitata “San Giorgio” in l.c.a. con prot. n. 1341/2024 in data 12 marzo 2024 con la quale è stato comunicato l’avvio della procedura di espulsione assegnando un termine di dieci giorni per le eventuali deduzioni;

Osservato che la stessa comunicazione è stata inviata al Commissario Liquidatore Dott. N. Traina e per opportuna conoscenza all’Azienda agricola Tenuta Castagna Società Semplice Agricola con sede in Gangi, altro socio del Consorzio e all’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

Rilevato che entro il termine assegnato di dieci giorni non è pervenuto alcun riscontro o deduzione;

Considerato inoltre che anche i requisiti soggettivi di ordine morale costituiscono indefettibile presupposto di idoneità dell’impresa aderente al consorzio e devono essere posseduti da tutte le consorziate per la intera durata della procedura di affidamento;

Ritenuto che in ragione del complesso dei superiori elementi ricorrono legittimamente tutti i presupposti per l’adozione dell’esclusione e dell’espulsione della società cooperativa agricola S. Giorgio in l.c.a., altresì giustificate sia per preservare tutte le attività, funzioni, compiti e prerogative del Consorzio previsti dall’articolo 4 dell’atto costitutivo sia pure per poter meglio adempiere alle obbligazioni contrattuali e migliorare l’organizzazione dell’ente anche sotto gli aspetti tecnici e soprattutto in ordine alla capacità finanziaria, così evitando l’irrimediabile venir meno dell’affidabilità del consorzio stesso. Ciò posto si

DETERMINA

ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 5 e 6 dello Statuto e dell’articolo 6 dell’atto costitutivo oltre che per le motivazioni di cui in premesse – costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento da intendersi qui interamente richiamate e trascritte – l’esclusione e l’espulsione della Società cooperativa a responsabilità limitata “San Giorgio” di Gangi dal Consorzio di Ricerca Filiera Carni e Agroalimentare, con tutti i conseguenti effetti previsti dalla legge *ratione materiae*.

- Dispone notificarsi il presente atto a mezzo pec alla Società cooperativa a responsabilità limitata “San Giorgio” di Gangi, al Commissario liquidatore, al socio del Consorzio Azienda agricola Tenuta Castagna Società Semplice Agricola con sede in Gangi (PA), al Collegio dei Revisori dei Conti e all’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;
- Dispone altresì che il presente atto venga pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio;
- Con atti a parte si provvederà ad aggiornare e ad approvare lo statuto dell’Ente in conseguenza della intervenuta modifica della compagine consortile.



Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei tempi e nei modi previsti dalla legge innanzi all'Autorità Giudiziaria competente.

*Il Commissario Straordinario
(Antonino Nazareno Virga)*

Firmato digitalmente ai sensi del CAD